



TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA
PRESSO IL DISTRETTO DELLA CORTE DI APPELLO DI CATANIA

N. 2208/2014

Così composto nelle persone dei Sigg.:

Dott. SSA <i>Monica Marchionni</i>	Presidente
Dott. Salvatore Meli	Magistrato di Sorveglianza
Dott. <i>Elda M. Mascolino</i>	Esperto
Dott. <i>Rita A. Pautarella</i>	Esperto

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Letti gli atti relativi al procedimento di reclamo ex art. 2 L 277/2002 instaurato nei confronti di GIANNONE Giuseppe, nato a Vittoria il 18/09/64, in seguito a reclamo proposto dal medesimo avverso il provvedimento di liberazione anticipata emesso dal Magistrato di Sorveglianza di Siracusa in data 15/05/2014, in riferimento alla pena detentiva inflittagli con sentenza emessa in data 5/05/2009 dalla Corte di Appello di Catania per il reato di cui all'art. 628 co III c.p.;

letti gli atti;

sentiti il P.M. e la difesa;

sciogliendo la riserva di cui al separato verbale dell'odierna udienza;

OSSERVA

con provvedimento emesso dal Magistrato di Sorveglianza di Siracusa in data 15/05/2014 l'istanza di liberazione anticipata integrativa presentata dal condannato è stata rigettata in presenza di reati ex art. 4 bis O.P.

Avverso tale provvedimento il condannato ha proposto reclamo, sostenendo di godere delle previsioni dell'art. 4 comma 4 del D.L. 146/2013, stante la data di presentazione della domanda anteriormente alla legge di conversione, e che

avrebbe dovuto, quindi, concedersi da parte del Magistrato di Sorveglianza, in presenza di condotta regolare e di concreto recupero sociale, la richiesta liberazione anticipata integrativa.

Orbene, al fine di esaminare il reclamo, deve segnalarsi che la Legge 10 del 2014, convertendo in legge il D.L. 146/2013 ha apportato delle modificazioni a tale decreto legge, escludendo che i detenuti per reati di cui all'art. 4 bis O.P. possano usufruire del beneficio della liberazione anticipata integrativa.

In tal modo, viene meno la previsione dell'art. 4 comma 4 del D.L. 146/2013 che consentiva tale beneficio in favore dei predetti condannati in presenza di un concreto recupero sociale.

Tale disposizione normativa, pertanto, non può più applicarsi e ciò a prescindere dalla data di presentazione della domanda da parte del condannato.

Nel caso in esame, infatti, non viene in rilievo l'art. 2 del codice penale in materia di successione di leggi penali nel tempo, non potendosi sostenere la natura sostanziale della disciplina invocata dal reclamante.

Invero, deve osservarsi che tanto la giurisprudenza della Corte Costituzionale (ved. Corte Cost. ord. n. 10 del 1981), quanto la giurisprudenza della Corte EDU escludono che in materia di benefici penitenziari in genere e di liberazione anticipata in particolare sia applicabile il principio della irretroattività della legge più sfavorevole.

La Sentenza della Corte EDU, Grande Camera del 21.10.2013, in particolare, evidenzia la distinzione tra la misura che costituisce una pena e la misura che riguarda l'esecuzione o l'applicazione della pena, dovendosi distinguere, appunto, tra ciò che è pena poiché affittivo e punitivo e ciò che non lo è, poiché misura finalizzata a consentire la liberazione anticipata, con natura e fine non punitivo, ma, al contrario, premiale.

Ciò, appunto, è il caso anche del beneficio della liberazione anticipata speciale, che consente, in presenza di determinati presupposti, una riduzione di pena ulteriore.

Per altro verso, deve osservarsi che "l'efficacia del decreto legge in tutto od in parte non convertito che può farsi salva è da ritenere per consolidato principio ai soli atti o rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti e non può essere estesa sino al riconoscimento di un diritto per comportamenti o

situazioni precedenti, quando la relativa domanda era ancora sub iudice al momento della conversione del decreto" (così Cass. n. 2103/14 del 27/06/2014).

Con la conseguenza che "la norma contenuta in un decreto legge non convertito non ha attitudine ad inserirsi in un fenomeno successorio quale quello descritto e regolato dai commi secondo e terzo dell'art. 2 c.p. ovvero sia in un fenomeno successorio concernenti norme penali sostanziali (così, ancora, Cass. n. 2103/14 del 27/06/2014).

Peraltro, non può ritenersi che l'esclusione dei condannati per reati ostativi ex art. 4 bis O.P. dalla disciplina in tema di liberazione anticipata speciale sia costituzionalmente illegittima.

Ed infatti non si tratta di norma che esclude del tutto il beneficio della liberazione anticipata ai condannati ex art. 4 bis O.P., ma di una disciplina speciale che, con alcune eccezioni giustificate dalla gravità del reato, estende il beneficio già previsto ed applicabile in favore di tutti i condannati.

Ne discende il rigetto del reclamo, trattandosi di soggetto condannato per reato di cui all'art. 4 bis O.P., senza che possa applicarsi la previsione dell'art. 4 comma 4 del D.L. 146/2013, poiché non più in grado di rivivere nemmeno ex art. 2 cod. pen.

P.Q.M.

sciolta la riserva;

visto l'art. art. 2 della legge 277 del 2002

visto il parere del P.M.

rigetta

il reclamo proposto da Giannone Giuseppe.

Ordina che la presente ordinanza sia notificata all'istante ed al suo difensore.

Catania, *8/10/14*

Il Magistrato di Sorveglianza estensore

[Signature]
Il Presidente

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

IL 10 OTT 2014

Il Funzionario Giudiziario F2

Radici Teresa

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Catania, il 10 OTT 2014

Il Funzionario Giudiziario F2

Radici Teresa